

PROT. 150/INT/2022
del 6 APRILE 2022



**Tribunale di Trieste
Procura della Repubblica
U.D.E.P.E. di Trieste
Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Trieste
Camera Penale di Trieste**

Protocollo d'intesa sulla "messa alla prova"

Il presente protocollo costituisce un aggiornamento del precedente sottoscritto in data 12.02.2016, in virtù delle considerazioni che seguono.

- In linea generale è possibile valutare come fortemente positivo l'impatto della misura, sia per ciò che concerne i tassi di revoca, sia per quanto riguarda il processo di inclusione attiva dell'autore di reato nella comunità territoriale, con particolare riferimento allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e all'avvio di percorsi volti alla riparazione del danno
- l'ampio ricorso all'istituto, e di conseguenza, l'elevato numero dei relativi procedimenti, rendono necessaria l'individuazione di strategie di semplificazione, al fine di strutturare procedure più agili e sostenibili per tutte le parti coinvolte, nonché di abbreviare i tempi necessari per l'elaborazione di un programma di trattamento.
- Lo sviluppo esponenziale dell'istituto richiede, altresì, di porre particolare attenzione e congruo investimento nella fase trattamentale in termini di maggiore individualizzazione e differenziazione dei programmi, includendo anche, laddove possibile e ove le parti vi acconsentano, l'avvio di percorsi di mediazione penale e giustizia riparativa.

Art. 1

Richiesta di messa alla prova

1. La domanda di elaborazione del programma di trattamento va presentata dall'interessato o tramite procuratore speciale, possibilmente almeno 7 (sette) giorni

Reed

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

prima della prima udienza, all'U.E.P.E competente in ragione della residenza/domicilio effettivo dell'indagato/imputato, utilizzando l'apposito modulo allegato. La domanda va corredata dalla documentazione inerente al procedimento, nonché dalla documentazione idonea a facilitare il più possibile lo svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte degli operatori dell'U.E.P.E. In questa fase non è necessaria la proposta con l'indicazione di un ente per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte del difensore, essendo più opportuno che la scelta dell'ente venga effettuata successivamente in accordo con l'UEPE, nell'ottica di un "abbinamento" tra la situazione e le attitudini dell'imputato anche tenendo conto, eventualmente, del reato contestato e la tipologia di lavori che l'imputato dovrà svolgere nel percorso di M.A.P.

2. La ricevuta di consegna rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata dell'U.E.P.E. farà fede quale attestazione dell'avvenuta presentazione dell'istanza per il deposito all'autorità giudiziaria procedente. Solo in caso di presentazione dell'istanza presso l'UEPE, verrà da questa rilasciata una ricevuta di avvenuta presentazione. Qualora l'indagato/imputato rinunci alla presentazione dell'istanza di m.a.p., il difensore che ha ottenuto l'attestazione lo comunica senza ritardo all'U.E.P.E.

3. Ove non vi sia il tempo sufficiente per corredata la domanda della documentazione prevista al comma 1 (a titolo meramente esemplificativo: nei casi di giudizio direttissimo, di giudizio immediato, di opposizione a decreto penale di condanna), la domanda potrà essere presentata, accompagnata esclusivamente dalla procura speciale, all'U.E.P.E. che assicurerà ricezione con apposizione di numero di protocollo in entrata. Il difensore integrerà quanto prima la domanda con la documentazione prevista.

4. Nel caso l'istanza di sospensione con messa alla prova venga fatta durante la fase delle indagini preliminari, va presentata al Pubblico Ministero. Questi, nel caso di dissenso, trasmette motivazioni del diniego al difensore, che a sua volta trasmette senza ritardo il diniego all'U.E.P.E. presso cui aveva presentato la domanda di elaborazione del programma affinché possa archiviare il procedimento. Nel caso di consenso, il P.M. trasmette al G.I.P. le motivazioni del consenso unitamente alla formulazione dell'imputazione, per la successiva fissazione dell'udienza in camera di consiglio a norma dell'art. 464-quater cpp.

Art. 2

Prima udienza e deliberazione di ammissibilità

1. Il Giudice procedente, in caso di esito positivo della deliberazione di ammissibilità ex artt. 168-bis c.p. e 464-bis, co. 2, c.p.p. dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, concede all'U.E.P.E. un termine di 6 (sei) mesi per l'elaborazione del programma di trattamento d'intesa con l'indagato/imputato. Il Giudice può indicare la durata del programma di m.a.p. da elaborare e dare eventuali prescrizioni da inserire nel programma.



2

2. Tanto in caso di esito positivo della delibazione, quanto in caso di declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di sospensione, il Giudice comunica senza ritardo la decisione all'U.E.P.E., disponendo la trasmissione del verbale d'udienza.

Art. 3

Predisposizione del programma di trattamento


1. L'U.E.P.E., ricevuta la comunicazione di fissazione dell'udienza, esamina la domanda e la documentazione e, a seguito dell'indagine sociofamiliare, predisporrà, d'intesa con il richiedente, il programma di trattamento. Il medesimo verrà consegnato all'interessato e trasmesso all'Autorità giudiziaria e al difensore entro e non oltre sette giorni antecedenti la data di udienza precedentemente comunicata dalla competente cancelleria/segreteria, secondo i tempi e le modalità indicate dall'art. 2. L'interessato (e/o il suo difensore), qualora vi sia una vittima del reato, prospetterà all'U.E.P.E. contenuti e modalità per il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Il programma di trattamento conterrà le diverse tipologie di impegno e, nello specifico del lavoro di pubblica utilità, indicherà l'articolazione compatibile con la disponibilità dell'Ente accogliente e con le esigenze dell'interessato. In questa fase l'U.E.P.E. potrà proporre percorsi di giustizia riparativa (es. mediazione penale, *conferencing group*, circoli ecc) che potranno essere realizzati sulla base dell'adesione volontaria delle parti, dell'approvazione dell'A.G. e di adeguata disponibilità delle risorse all'uopo destinate e della valutazione di mediabilità da parte del servizio di giustizia riparativa.

2. Per ciò che concerne l'indagine sociofamiliare, al fine di individualizzare i percorsi e ottimizzare le risorse, come previsto dalle linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, si prevedono le seguenti procedure.

- Procedura ordinaria: svolgimento dell'indagine sociofamiliare da parte del Funzionario di servizio sociale incaricato che viene trasmessa all'AG e al difensore insieme al programma di trattamento predisposto d'intesa con l'indagato/imputato

- Procedura complessa: svolgimento dell'indagine sociofamiliare da parte di un'équipe multidisciplinare e trasmissione all'AG e al difensore insieme al programma di trattamento predisposto d'intesa con l'indagato/imputato per i casi che evidenzino particolare complessità e/o fragilità

- Procedura semplificata: trasmissione all'AG e al difensore del solo programma di trattamento predisposto d'intesa con l'indagato/imputato, previa valutazione della tipologia di reato e della situazione sociofamiliare per le fattispecie inerenti alle contravvenzioni ed ai reati colposi, nel caso di imputati che non presentino situazioni di particolare complessità né dipendenze o patologie psichiatriche accertate. Resta ferma la facoltà dell'A.G. e dell'U.E.P.E. di chiedere/trasmettere l'indagine socio-



familiare in considerazione delle circostanze del caso concreto e dell'opportunità di un approfondimento per la valutazione in merito all'applicazione dell'istituto

3. In linea generale, non si prevede di inserire nel programma di trattamento prescrizioni orarie o limitazioni alla circolazione nel territorio dello stato o all'estero (ferma restando la necessità di garantire lo svolgimento del programma di trattamento), salvo specifiche valutazioni orientate a prevenire la commissione di ulteriori reati e a tutelare la vittima del reato.

4. Il difensore sollecita l'indagato/ imputato a collaborare con l'U.E.P.E. nel corso dell'indagine socio-familiare. L'U.E.P.E., nel caso in cui insorgano difficoltà nella redazione del programma o nello svolgimento dell'indagine sociofamiliare, informa il difensore. Quest'ultimo, ancorché munito di procura speciale, sollecita l'indagato/ imputato a partecipare personalmente all'udienza al fine di:

a. consentire all'A.G. di verificare la volontarietà della richiesta e la serietà della disponibilità a sottoporsi alla messa alla prova;

b. consentire all'A.G di ottenere eventuali ulteriori indicazioni circa la situazione personale, familiare, lavorativa ed economica dell'imputato, onde calibrare il programma sulle specificità del caso concreto;

c. consentire all'A.G di ottenere il consenso ad eventuali proposte di modifica del programma di trattamento

d. sottoscrivere il verbale innanzi alla UEPE al momento in cui concretamente inizieranno le attività stabilite dal programma.

I casi di impossibilità a comparire da parte dell'imputato dovranno essere limitati a effettivi e comprovati impedimenti.

Art. 4

Sospensione del processo con messa alla prova

1. Alla successiva udienza il Giudice, se approva il programma di trattamento, con le eventuali integrazioni ex art. 464-quater, commi 3 e 4 c.p.p., dispone la sospensione del procedimento per un periodo tale da consentire l'eventuale proroga ex art. 464-quinquies, co. 1, c.p.p. senza superare i limiti massimi previsti dall'art. 464-quater, co. 5, c.p.p. Il Giudice, nel determinare la durata della m.a.p., terrà conto: della pena edittale prevista; dei contenuti dell'indagine socio-familiare; della disponibilità delle risorse, con particolare riferimento al lavoro di pubblica utilità.

2. Al fine di uniformare il più possibile la durata della m.a.p. e fornire tanto all'U.E.P.E. quanto all'indagato/imputato una cornice dei limiti temporali degli impegni assunti nel programma di trattamento, il Giudice determinerà la durata della m.a.p. indicativamente secondo i seguenti scaglioni:



Pena edittale	Durata minima	Durata massima
Sola ammenda	15 giorni	1 mese
Arresto e/o ammenda; sola multa	1 mese	6 mesi
Reclusione fino a 2 anni	4 mesi	6 mesi
Reclusione $2 < x < 3$ anni	6 mesi	8 mesi
Reclusione $3 < x < 4$ anni	8 mesi	12 mesi
Reclusione > 4 anni	10 mesi	18 mesi

3. Il Giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento penale con messa alla prova:

- indicando la durata della messa alla prova;
- imponendo le relative prescrizioni, fra le quali – ove ritenuto utile o possibile – la durata del lavoro di pubblica utilità in un monte ore complessivo da svolgersi nel corso della durata della m.a.p.
- fissando un termine entro cui adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie eventualmente imposte, secondo le modalità previste dall'art. 464-quinquies c.p.p.;

4. Il Giudice fissa l'udienza per la valutazione ad almeno 1 (un) mese dopo la prevista conclusione della messa alla prova, per consentire all'U.E.P.E. la redazione della relazione sul decorso e l'esito della messa alla prova.


Art. 5

Esecuzione della messa alla prova

1. L'indagato/imputato prende contatto, senza ritardo, con l'U.E.P.E. per gli opportuni interventi. Solo nel caso in cui non si sia proceduto in udienza, viene concordato un appuntamento per la sottoscrizione del verbale di m.a.p. che dovrà avvenire, comunque, entro 20 giorni dall'udienza di concessione della misura. In caso di sopraggiunta indisponibilità dell'ente per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'U.E.P.E. né darà tempestivo avviso all'Autorità Giudiziaria.

2. Il controllo sul rispetto del programma di m.a.p. è affidato all'U.E.P.E. che aggiorna il Giudice sull'andamento della messa alla prova, con la cadenza stabilita dalle disposizioni normative.

3. Nel caso di impedimento a svolgere il L.P.U. l'imputato/indagato ne dà tempestivo avviso, per le vie brevi all'Ente accogliente, consegnando successivamente la relativa documentazione giustificativa. Le ore di L.P.U. non svolte, anche per la temporanea indisponibilità dell'Ente, devono essere recuperate d'intesa con l'Ente nel termine fissato dal Giudice per la messa alla prova.



4. Nel caso in cui il Giudice procedente modifichi o revochi il programma di messa alla prova durante la sua esecuzione, ai sensi dell'art. 464-quinquies, co. 3, o 464-septies c.p.p., il Giudice comunica senza ritardo l'ordinanza all'U.E.P.E.

Art. 6

Conclusione della messa alla prova

1. Una volta terminata la m.a.p., l'U.E.P.E. trasmette al Giudice procedente, in originale, e al difensore a mezzo PEC, la relazione finale nel termine prescritto dall'art. 141 -ter, co. 6, disp. att. c.p.p.
2. Il Giudice trasmette all'U.E.P.E. la sentenza di estinzione del reato ex art. 464septies c.p.p. o, in caso di esito negativo della m.a.p., l'ordinanza che dispone la ripresa del processo, ai fini dell'aggiornamento della banca dati SDI.

Trieste, 4 aprile 2022

Per il Tribunale di Trieste, il Presidente f.f dott. Arturo Picciotto

Per la Procura della Repubblica, il Procuratore dott. Antonio De Nicolò

Per l'U.D.E.P.E. di Trieste, il Dirigente dott. Domenico Arena

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste, il Presidente Avv. Alessandro Cuccagna

Per la Camera Penale di Trieste, il Presidente Avv. Sabina Della Putta

Oggetto: RICHIESTA DI PROGRAMMA DI TRATTAMENTO PER MESSA ALLA PROVA

Il/la sottoscritto/a _____, in qualità di _____
(procuratore speciale/indagato/imputato) relativamente al procedimento penale n. _____ pendente
presso _____,

CHIEDE

l'elaborazione di un programma di trattamento ai sensi dell'art. 464-bis c.c.p. "Sospensione del procedimento con messa alla prova", a favore di:

sig./ra _____, nato/a a _____
il _____ domiciliato/a in _____, via _____,
n. _____, tel. _____, email (imputato) _____
e-mail (difensore) _____

A tale fine dichiara che l'interessato:

- è indagato/imputato per il reato di _____, con pena edittale prevista (indicare minimo e massimo) _____;
- vive con _____;
- svolge la seguente attività lavorativa/di studio/di formazione:
_____;
- è disponibile a svolgere il lavoro di pubblica utilità presso un ente convenzionato con il Tribunale di Trieste che individuerà, anche attraverso le indicazioni dello sportello MAP, qualora ammesso alla Messa alla Prova;
- è disponibile alle seguenti azioni riparatorie per il risarcimento del danno:
_____;
- è disponibile ad intraprendere percorsi finalizzati alla riparazione del danno o di mediazione con la persona offesa SI NO

Il sottoscritto si impegna, altresì, a dare comunicazione dell'eventuale rinuncia alla presente istanza ovvero della dichiarazione di inammissibilità da parte dell'A.G. ovvero della fissazione della data di udienza per la valutazione sulla concessione della messa alla prova.

Data _____

Firma

Si allegano o ci si riserva di produrre quanto prima e comunque non oltre 20 giorni antecedenti l'udienza:

- copia carta d'identità
- notizia di reato o altra documentazione da cui si evince l'imputazione
- documentazione attestante la condizione lavorativa/di studio/di formazione
- documentazione attestante la situazione reddituale e patrimoniale dell'imputato
- documentazione sanitaria rilevante ai fini dei lavori di pubblica utilità
- documentazione inerente il risarcimento del danno

